

sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (all. 4 - accogliimento protezione umanitaria);

considerato che di [REDACTED]

considerato che in data [REDACTED] la sig.ra [REDACTED] riceveva dalla Questura di Padova il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi art. 19, comma 2, lett. d) bis d.lgs. 286/1998 (all. 7 - permesso di soggiorno per cure mediche);

considerato che [REDACTED] la ricorrente otteneva dalla Questura di Padova il permesso di soggiorno per protezione speciale, nella nuova fattispecie legale di cui all'art. 19, comma 1.1 del d.lgs.286/1998 introdotta dal d.l. 130/2020 posta a tutela della vita privata e familiare del cittadino extra UE;

considerato che [REDACTED] veniva dichiarata dall'INPS invalida totale con permanente inabilità lavorativa, con decorrenza [REDACTED], data della domanda di revisione, avendo perciò diritto non più all'assegno di invalidità, bensì alla pensione di invalidità (all. 8 - invalidità [REDACTED]);

considerato che la sig.ra [REDACTED] dimora [REDACTED] sulla base di

regolare contratto di locazione abitativa [REDACTED] (all. 9 - contratto di locazione);

considerato che, a seguito della scadenza il 31.01.2023 del permesso, la sig.ra [REDACTED] presentava richiesta di rinnovo presso la Questura di Padova (all. 10 permesso scaduto e ricevuta rinnovo);

considerato che l'INPS nelle more del rinnovo del permesso ha sospeso il pagamento della pensione di invalidità dal 03.08.2023 (all. 11 - rate pensione, all. 12 - estratto conto [REDACTED], all. 13 - riliquidazione INPS 2023, all. 14 - comunicazione INPS);

considerato che la pratica di rinnovo risulta ancora ad oggi in trattazione (cfr. doc. depositato all'udienza odierna);

ritenuta la sussistenza del FUMUS BONI IURIS del diritto della ricorrente alla pensione di invalidità anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, pensione di cui la signora [REDACTED] ha goduto anche sino ad agosto 2023;

ritenuto, in particolare, che l'interruzione dell'erogazione si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. 286/1998 secondo cui *"lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente"*, nonché in contrasto con la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell'Interno, secondo cui *"gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione"*, oltre che con le indicazioni generali dello stesso INPS nel senso della conservazione dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. (cfr. (Messaggio INPS n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario; Messaggio INPS n. 11292/08 in materia di diritto all'indennità di

disoccupazione e da ultimo il Messaggio n. 2951 del 25.7.22 in materia di Assegno Unico Universale);

ritenuta altresì la sussistenza del PERICULUM IN MORA;
ritenuto infatti che, costituendo la pensione di invalidità l'unica fonte di sostentamento della ricorrente, la sua mancata erogazione esponga la sig.ra [REDACTED] in una situazione di danno grave ed irreparabile essendo privata dell'unico mezzo di sostentamento, in ragione della accertata totale invalidità;

PQM

ordina all'INPS di corrispondere alla sig.ra [REDACTED] la pensione di invalidità comprensiva degli arretrati dalla data di interruzione;

rinvia la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.

Si comunichi.

Padova, 13 maggio 2024

Il Giudice del lavoro
dott. Silvia Rigon